

Progetto
di
decreto recante prescrizioni minime in materia di benessere degli animali per
l'allevamento di galline ovaiole, pollastre e animali riproduttori, ecc.¹

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 13, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafi da 3 a 5, dell'articolo 56, paragrafo 1, e dell'articolo 58, paragrafo 8, della legge sul benessere degli animali, cfr. la legge consolidata n. 1597 dell'8 luglio 2021, mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del decreto n. 1721 del 30 novembre 2020 relativo ai compiti e ai poteri dell'amministrazione veterinaria e alimentare danese si dispone quanto segue:

Capo 1

Ambito di applicazione

Articolo 1. Il presente decreto si applica ai sistemi di produzione con 350 o più galline ovaiole.

(2) La disposizione dell'articolo 3 si applica anche all'allevamento con meno di 350 galline ovaiole e alle pollastre che vengono allevate per diventare successivamente galline ovaiole.

(3) Le disposizioni degli articoli da 4 a 27 si applicano anche all'allevamento agricolo con meno di 350 galline ovaiole, ai pulcini, agli animali riproduttori e alle pollastre, che sono allevati per diventare successivamente galline ovaiole.

(4) Per l'allevamento di 350 o più galline ovaiole su un numero CHR, le disposizioni del decreto sui requisiti di formazione per l'allevamento di suini, bovini da latte e galline ovaiole si applicano anche al responsabile dell'azienda.

(5) Le disposizioni del presente decreto sono prescrizioni minime che devono essere sempre rispettate, a meno che non siano previste prescrizioni più rigorose in altre normative.

¹ Il decreto contiene disposizioni di recepimento di parti della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU 1999, L 203, pag. 53), e della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti GU L 221, pag. 23. Il decreto contiene alcune disposizioni del regolamento n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1). A norma dell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La riproduzione delle succitate disposizioni nel decreto avviene pertanto esclusivamente per motivi pratici e non pregiudica la diretta applicazione dei regolamenti in Danimarca. Il presente decreto contiene disposizioni notificate sotto forma di progetto conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione). Il decreto 30 novembre 2020, n. 1752, che il presente decreto sostituisce per quanto riguarda le galline ovaiole, le pollastre e gli animali riproduttori, ecc., contiene disposizioni che sono state notificate come progetto ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

Capo 2

Definizioni

Articolo 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Galline ovaiole: galline della specie Gallus gallus che hanno raggiunto l'età della deposizione delle uova e che sono allevate per la produzione di uova non destinate alla cova.
- 2) Pollastre: giovani galline destinate a diventare riproduttrici o galline ovaiole, ma che non hanno iniziato a deporre le uova.
- 3) Pulcini: animali della specie Gallus gallus fino a 72 ore dopo la schiusa.
- 4) Animali riproduttori polli allevati per la produzione di uova per l'incubazione di polli destinati alla produzione di galline ovaiole.
- 5) Nido: un locale separato nei cui componenti del pavimento non sono autorizzate reti metalliche che possono venire a contatto con le galline e che viene utilizzato per la posa di una singola gallina o di un gruppo di galline (nidi comuni).
- 6) Lettieria: materiale sciolto e friabile adatto alle galline per soddisfare le loro esigenze comportamentali di beccaggio, graffiatura e bagno di sabbia.
- 7) Area utilizzabile: una superficie con una larghezza di almeno 30 cm, un'inclinazione non superiore al 14 % e un'altezza libera di almeno 45 cm. I nidi non devono essere inclusi nel calcolo dell'area utilizzabile.
- 8) Sistemi a batteria: un sistema in cui le galline ovaiole o le pollastre sono tenute in gabbie di qualsiasi dimensione, in cui la sorveglianza e la manipolazione, ecc. degli animali sono effettuate dall'esterno e che non sono destinate all'accesso da parte di persone.
- 9) Responsabile dell'azienda: la persona che ha la responsabilità quotidiana della cura degli animali.
- 10) Allevamento agricolo di galline ovaiole: allevamento di galline per la produzione di alimenti o per altri scopi agricoli.
- 11) Numero CHR: un numero di registrazione univoco assegnato a una società nel CHR.

Capo 3

Divieto di sistemi a batteria

Articolo 3. È vietato l'allevamento di galline ovaiole e pollastre in qualsiasi sistema a batteria.

Capo 4

Norme comuni per polli, pollastre, animali riproduttori e galline ovaiole

Personale e supervisione

Articolo 4. Il responsabile dell'azienda provvede affinché gli animali siano seguiti da un numero sufficiente di persone che possiedono le competenze e le qualifiche professionali pertinenti e le conoscenze professionali pertinenti al fine di garantire il benessere degli animali.

Articolo 5. Il responsabile dell'azienda deve assicurarsi che gli animali siano ispezionati almeno una volta al giorno, cfr. l'articolo 9, paragrafo 1, della legge sul benessere degli animali. La supervisione giornaliera si applica anche agli animali allevati all'aperto.

(2) Deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile con resistenza sufficiente per consentire agli animali di essere ispezionati con attenzione in ogni momento.

Animali malati e feriti

Articolo 6. Tutti gli animali che appaiono malati o feriti devono ricevere cure adeguate o essere abbattuti immediatamente. Se un animale non si riprende rapidamente dopo il trattamento, l'animale deve essere immediatamente abbattuto o deve essere consultato un veterinario il prima possibile. Se necessario, gli animali malati o feriti devono essere isolati in uno spazio appropriato (se del caso).

Registri

Articolo 7. Il responsabile dell'azienda provvede affinché siano tenuti registri di tutte le cure mediche e del numero di animali morti rilevati nel corso di ciascuna ispezione.

(2) Se le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere registrate in un altro contesto, anche tale registrazione deve essere sufficiente per conformarsi alla disposizione di cui al paragrafo 1.

(3) I registri di cui al paragrafo 1 sono conservati per almeno tre anni e messi a disposizione dell'autorità di controllo nel corso di un'ispezione o su richiesta.

Progettazione di sistemi di produzione, ecc.

Case e attrezzature

Articolo 8. I materiali utilizzati per la costruzione di case in cui sono allevati gli animali, in particolare i materiali con cui gli animali possono venire a contatto, non devono essere dannosi per gli animali e devono poter essere efficacemente puliti e disinfettati.

Articolo 9. Le case e le attrezzature devono essere progettate e mantenute in modo tale che non vi siano spigoli o sporgenze taglienti che possano causare danni agli animali.

Articolo 10. La circolazione dell'aria, il contenuto di polveri, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazione dei gas devono essere mantenuti a un livello non dannoso per gli animali.

Articolo 11. Gli animali allevati all'interno non devono essere tenuti in condizioni di buio permanente o esposti alla luce artificiale senza opportune interruzioni. Se la luce naturale non è sufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, deve essere fornita un'adeguata illuminazione artificiale.

Attrezzature automatizzate e meccaniche

Articolo 12. Tutte le attrezzature automatizzate o meccaniche che incidono sulla salute e sul benessere degli animali devono essere ispezionate almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere corretti immediatamente e, se ciò non è possibile, devono essere adottate misure adeguate per proteggere la salute e il benessere degli animali fino a quando il difetto non sia stato corretto.

Articolo 13. Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un sistema di ventilazione meccanica, deve esistere un sistema di riserva adeguato per garantire una ventilazione sufficiente a preservare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto del sistema. Deve esserci anche un sistema di allarme che avverte del guasto del sistema. Il sistema di allarme deve essere testato regolarmente.

Animali allevati all'aperto

Articolo 14. Gli animali allevati all'aperto devono essere protetti meglio dai predatori e dai rischi di infezione. Devono inoltre essere protetti contro le intemperie e il vento in base alle loro esigenze, cfr. l'articolo 18, paragrafo 1, terza frase, della legge sul benessere degli animali.

Mangimi, acqua e altre sostanze

Articolo 15. Agli animali devono essere somministrati mangimi nutrienti adeguati alla loro età e specie e la quantità di mangime deve essere sufficiente per mantenerli in buona salute e soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

(2) Agli animali non devono essere somministrati mangimi o liquidi in modo da causare loro sofferenze o lesioni. Neanche i mangimi e i liquidi devono contenere sostanze che possano causare sofferenze o lesioni agli animali.

Articolo 16. Gli animali devono avere accesso a una quantità adeguata di acqua di qualità ragionevole o essere in grado di soddisfare le loro esigenze di assunzione di liquidi in altri modi.

Articolo 17. Le attrezzature per l'alimentazione e l'abbeveraggio devono essere progettate, fabbricate, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione dei mangimi e dell'acqua e di effetti negativi di qualsiasi concorrenza tra animali.

Articolo 18. Agli animali non possono essere somministrate sostanze diverse da quelle somministrate a fini terapeutici o preventivi autorizzati o a fini zootecnici autorizzati.

Abbattimento, compresa la macellazione, nell'azienda

Articolo 19. La persona che desidera abbattere il pollame deve assicurarsi che il pollame venga abbattuto nel modo più rapido e indolore possibile. L'abbattimento del pollame per anegamento non è consentito, cfr. l'articolo 25, paragrafo 1, della legge sul benessere degli animali.

(2) L'abbattimento, compresa la macellazione, del pollame deve essere effettuato con i metodi di cui ai paragrafi 3 e 4 e all'articolo 20.

(3) La dislocazione manuale o meccanica del collo deve essere effettuata quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) i metodi non sono applicati abitualmente e solo se non sono disponibili altri metodi di abbattimento elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- 2) La dislocazione manuale del collo non deve essere effettuata su pollame di peso vivo superiore a tre kg e una persona non deve abbattere più di 70 volatili al giorno.
- 3) La dislocazione meccanica del collo può essere effettuata solo su pollame di peso vivo fino a cinque kg.
- (4) La decapitazione può essere effettuata se l'animale è stato precedentemente stordito con un metodo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Articolo 20. Oltre ai metodi di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, l'abbattimento, compresa la macellazione, può essere effettuato secondo i metodi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Articolo 21. I bambini di età inferiore a 15 anni non devono effettuare stordimenti e abbattimenti, compresa la macellazione.

Interventi operativi e interventi analoghi

Articolo 22. La rifilatura del becco non deve essere effettuata, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) La rifilatura del becco può essere effettuata in casi particolari su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Può essere tagliato un massimo di un terzo del becco misurato dalla parte più esterna della narice alla punta del becco.

(3) La rifilatura del becco può essere effettuata solo da una persona che ha ricevuto una guida in tale materia.

(4) La parte responsabile dell'azienda provvede affinché la rifilatura del becco sia effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e che sia effettuata in modo corretto in termini di benessere degli animali.

Articolo 23. L'amputazione degli artigli, della cresta e degli speroni è vietata.

(2) Tuttavia, l'amputazione su un gruppo di polli maschi può essere effettuata entro 72 ore dall'incubazione, se nel singolo caso è ritenuto necessario per il benessere degli animali.

(3) In caso di amputazione degli artigli di cui al paragrafo 2, può essere rimosso solo il giunto più esterno dell'artiglio rivolto all'indietro.

Dispositivi operativi, inibitori del beccaggio delle piume, ecc.

Articolo 24. È vietato l'utilizzo di qualunque oggetto da attaccare agli animali che funzioni con controllo a distanza o in automatico e che, quando attivato, provochi scariche elettriche o altri effetti sgradevoli significativi.

Articolo 25. Non devono essere utilizzati inibitori del beccaggio delle piume attaccati alle galline per ridurre il loro campo visivo («occhiali») o inseriti sui bulbi oculari delle galline per cambiare la loro visione cromatica («lenti a contatto» colorate).

Metodi di allevamento

Articolo 26. Non devono essere applicati metodi di allevamento o di allevamento naturali o artificiali che causano o possono causare dolore, lesioni, sofferenze, angoscia, lesioni permanenti o inconvenienti significativi per gli animali interessati.

(2) Tuttavia, il paragrafo (1) non si applica all'applicazione di metodi che possono provocare sofferenze o ferite minime o a breve termine, o che possono richiedere interventi che non causino danni duraturi, se tali metodi sono consentiti da altre leggi.

Articolo 27. Gli animali non devono essere allevati a fini agricoli se non si può ragionevolmente prevedere, sulla base del genotipo o del fenotipo dell'animale, che ciò possa essere fatto senza pregiudicare la salute o il benessere dell'animale.

Capo 5

Requisiti generali per i sistemi di produzione delle galline ovaiole

Progettazione di sistemi di produzione, ecc.

Articolo 28. I sistemi di produzione di uova e gli impianti tecnici devono essere in buone condizioni e progettati in modo da non danneggiare le galline.

(2) I sistemi di produzione devono essere progettati in modo che le galline non possano fuggire.

Articolo 29. Le luci negli edifici e nei sistemi di produzione devono essere sufficienti a consentire alle galline di vedersi chiaramente, di essere chiaramente visibili, di avere una panoramica visiva dell'ambiente circostante e di vivere in modo normale.

(2) Se si utilizza la luce naturale, le aperture delle finestre devono essere disposte in modo che la luce sia distribuita uniformemente nei locali. Se la luce naturale non è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, deve essere fornita un'illuminazione artificiale supplementare.

(3) Se si utilizza l'illuminazione artificiale, si deve cercare la stessa quantità di luce per tutte le galline.

Articolo 30. Dopo i primi giorni di adattamento, alle galline è garantito un ritmo di 24 ore contenente un periodo di buio sufficiente e ininterrotto della durata di circa un terzo della giornata.

(2) Quando la luce è spenta, deve essere previsto un periodo di crepuscolo di durata sufficiente per consentire alle galline di posarsi senza disturbi e lesioni. Quando la luce è accesa, deve esserci un periodo durante il quale l'intensità luminosa aumenta gradualmente.

Articolo 31. La temperatura nelle case non deve superare significativamente la temperatura esterna durante i periodi caldi.

(2) La ventilazione non deve causare correnti d'aria alle galline.

Articolo 32. I livelli di rumore devono essere mantenuti il più bassi possibile e si devono evitare rumori continui o improvvisi.

(2) I ventilatori, i macchinari di alimentazione e gli altri macchinari devono essere progettati, installati, mantenuti e azionati in modo da ridurre al minimo il rumore.

Articolo 33. Nei sistemi di produzione con livelli diversi, devono essere previsti dispositivi o misure per consentire l'ispezione diretta e senza ostacoli di tutti i livelli e la facile rimozione delle galline.

Pulizia, ecc.

Articolo 34. I locali, le attrezzature e gli strumenti con cui le galline sono a contatto devono essere accuratamente puliti e disinfettati regolarmente. La pulizia e la disinfezione degli impianti devono essere effettuate almeno ogni volta che vengono sostituite le galline dell'impianto in questione.

(2) Durante l'allevamento delle galline, tutte le superfici e le attrezzature devono essere pulite correttamente.

(3) Le feci devono essere rimosse tutte le volte che è necessario e le galline morte devono essere rimosse ogni giorno.

Capo 6

Disposizioni specifiche per i sistemi alternativi di produzione per le galline ovaiole

Densità d'allevamento, ecc.

Articolo 35. La densità d'allevamento non deve superare 9 galline per m² di area utilizzabile. Le galline devono sempre avere libero accesso all'area utilizzabile.

(2) Tuttavia, nei sistemi di produzione con livelli diversi, possono esserci un massimo di 18 galline per m² della superficie a cui hanno accesso.

Progettazione del sistema produttivo

Articolo 36. Deve esserci almeno un nido ogni 7 galline.

(2) Quando si utilizzano nidi comuni, ci deve essere almeno 1 m² di spazio nido per 120 galline.

Articolo 37. Devono esserci rifiuti sparsi su almeno un terzo della superficie del pavimento e almeno 250 cm² di area superficie ricoperta per gallina.

Articolo 38. L'area utilizzabile deve essere progettata in modo da fornire un sostegno sufficiente per tutti gli artigli rivolti in avanti su ciascun piede.

Articolo 39. Per ogni gallina devono essere presenti almeno 15 cm di posatoi senza spigoli vivi.

(2) La distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 cm e, tra il posatoio e la parete, di almeno 20 cm.

(3) I posatoi devono essere sollevati al di sopra del livello del pavimento e dell'area utilizzabile e non devono essere situati al di sopra della zona lettiera.

Articolo 40. Nel caso di abbellimenti lineari, devono esserci almeno 10 cm di spazio minimo per gallina.

(2) Nel caso di mangiatoie rotonde, devono esserci almeno 4 cm di spazio minimo per gallina.

Articolo 41. Nel caso di abbeveratoi continui, devono esserci almeno 2,5 cm di spazio minimo per gallina.

(2) Nel caso di abbeveratoi rotondi, deve esserci almeno 1 cm di spazio minimo per gallina.

(3) Nel caso di sistemi di abbeveraggio con abbeveratoi a tettarella o coppe, deve esserci almeno un a tettarella o una coppa per 10 galline.

(4) Nel caso di punti per bere, ogni gallina deve avere accesso ad almeno 2 coppe o abbeveratoi a tettarella.

Articolo 42. Deve essere previsto un sistema di allarme per garantire un intervento rapido in caso di guasto degli impianti tecnici qualora un guasto degli impianti comporti un rischio per la salute e il benessere degli animali.

Articolo 43. Nei sistemi di produzione in cui le galline possono muoversi liberamente tra livelli diversi si applicano anche le disposizioni seguenti:

- 1) Non devono esserci più di 3 livelli.
- 2) L'altezza libera dal suolo tra i livelli deve essere di almeno 45 cm.
- 3) Gli impianti di abbeveraggio e di alimentazione devono essere progettati in modo che tutte le galline abbiano pari accesso ad essi.
- 4) I livelli devono essere disposti in modo tale che le feci non possano passare ai livelli sottostanti.

Accesso alle aree esterne

Articolo 44. Nei sistemi di produzione in cui le galline hanno accesso alle aree esterne si applicano anche le disposizioni seguenti:

- 1) Devono essere presenti diverse aperture di uscita distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'edificio, che danno accesso diretto all'area esterna e ogni apertura deve essere alta almeno 50 cm e larga 50 cm.
- 2) L'apertura deve essere di almeno 2 metri ogni 1 000 galline.
- 3) L'area esterna deve essere adattata alla densità di allevamento e alla natura del suolo al fine di evitare la contaminazione.
- 4) L'area esterna deve essere provvista di riparo dalle intemperie e dal vento e di protezione dai predatori e, se necessario, disporre di appositi abbeveratoi.

Capo 7

Allevamento di galline ovaiole in sistemi a batteria

Articolo 45. Durante il periodo transitorio, cfr. l'articolo 47, paragrafo 2, l'allevamento di galline ovaiole in sistemi a batteria può essere effettuato solo in sistemi a batterie conformi alle disposizioni degli articoli da 4 a 13 e degli articoli da 15 a 34.

(2) Per quanto riguarda l'allevamento di galline ovaiole in sistemi a batteria, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- 1) Le gabbie non devono avere più di 3 livelli.
- 2) Le galline devono sempre avere libero accesso all'area utilizzabile di una gabbia.
- 3) Tra le gabbie deve esserci un corridoio con una larghezza di almeno 90 cm e almeno 35 cm tra il livello del corridoio e il fondo delle gabbie ai livelli inferiori.
- 4) L'apertura delle gabbie deve essere progettata in modo da consentire a una gallina adulta di essere rimossa senza subire danni o essere ferita.
- 5) Non devono esserci più di 10 galline per gabbia.
- 6) Per le galline di razze leggere e medie, la superficie della gabbia per gallina deve essere di almeno 750 cm², di cui almeno 600 cm² devono essere aree utilizzabili. Per le galline di razza pesante, la superficie della gabbia per gallina deve essere di almeno 900 cm², di cui almeno 720 cm² devono essere aree utilizzabili. In ogni caso, la superficie totale della gabbia deve essere di almeno 2,000 cm².
- 7) L'altezza della gabbia deve essere di almeno 45 cm al di sopra dell'area utilizzabile e non deve essere inferiore a 20 cm in nessuna parte.
- 8) Le galline devono avere accesso a un nido e a una lettiera in quantità adeguate per soddisfare le esigenze di beccaggio, graffiatura e bagno di sabbia delle galline. Se le galline non hanno accesso costante alla zona lettiera, questa zona non è inclusa nel calcolo dell'area utilizzabile.
- 9) Le gabbie devono essere provviste di adeguati dispositivi di accorciamento degli artigli.

- 10) Per ogni gallina devono essere presenti almeno 15 cm di posatoi senza spigoli vivi. I posatoi devono essere sollevati al di sopra del livello dell'area utilizzabile e non devono essere situati al di sopra della zona lettiera.
- 11) Le mangiatoie devono avere una lunghezza di almeno 12 cm per gallina per razze leggere, 15 cm per gallina per le razze medie e 18 cm per gallina per le razze pesanti.
- 12) Se si utilizzano impianti di abbeveraggio con tetterelle o coppe, ogni gallina deve avere accesso ad almeno 3 tetterelle o coppe. Ogni abbeveratoio a tetterella o coppa non deve servire più di 2 gabbie. Se si utilizzano impianti di abbeveraggio con bevitori, la lunghezza dei bevitori deve essere uguale a quella prescritta per l'alimentazione.
- 13) Non devono essere utilizzate mangiatorie o bevitori mobili.
- 14) Deve essere previsto un impianto di allarme per interventi rapidi in caso di guasto degli impianti tecnici.

Capo 8

Disposizioni penali

Articolo 46. Chiunque violi gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, gli articoli da 8 a 13, l'articolo 14, prima frase, gli articoli da 15 a 18, l'articolo 19, paragrafi da 2 a 4, o gli articoli da 22 a 45 è punito con sanzione pecuniaria o reclusione fino a 4 mesi.

(2) Nel determinare la sanzione ai sensi del paragrafo 1, si considera circostanza aggravante se la violazione è commessa in relazione all'esercizio della professione, cfr. l'articolo 58, paragrafo 12, prima frase, della legge sul benessere degli animali.

(3) Le aziende, ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capo 5 del codice penale danese.

Capo 9

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 47. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2023.

(2) Per l'allevamento di galline ovaiole e pollastre in sistemi a batteria messi in servizio prima del 1° luglio 2023, l'articolo 3 non si applica fino al 1° luglio 2035.

(3) Per l'allevamento di galline ovaiole in sistemi a batteria messi in servizio prima del 1° luglio 2023, le disposizioni dell'articolo 45 si applicano fino al 1° luglio 2035.

(4) Per l'allevamento di pollastre in sistemi a batteria messi in servizio prima del 1° luglio 2023, gli articoli da 4 a 27 si applicano fino al 1° luglio 2035.

(5) Per l'allevamento di galline ovaiole e pollastre in sistemi a batteria messi in servizio prima del 1° luglio 2023 e ove gli edifici in cui sono situati i sistemi a batteria sono sottoposti a una conversione importante dopo il 1° luglio 2023, l'articolo 3 si applica a decorrere dal momento della conversione.

(6) Il decreto n. 881, del 28 giugno 2016, relativo alla protezione delle galline ovaiole è abrogato.